

Art. 17

(abrogato cfr. C.A. 19/12/1978)

Art. 13

(abrogato cfr. C.A. 19/12/1978)

Art. 19

L'impiegato cessato dal servizio per dimissioni volontarie o dichiarato dimissionario di ufficio consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto l'età di anni 60 e conti almeno 20 anni di servizio effettivo, oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno 25 anni di servizio effettivo; negli altri casi ha diritto all'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 7 purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

L'impiegata che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego.

Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto alla pensione è concesso all'impiegata predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

Nota all'art.19 - Con provvedimento del 21/10/1976 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di estendere l'aumento del servizio figurativo di anni 5 di cui al terzo comma dell'art.19 utile per il raggiungimento della anzianità minima necessaria per il conseguimento del diritto a pensione a quelle dipendenti che, pur non rivestendo lo status di coniugata o di vedova, abbiano prole a carico.

- Con deliberazione del 19/11/1981 il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare le intese raggiunte il 6/11/1981 tra la Delegazione del Banco e le Organizzazioni Sindacali, ha stabilito, tra l'altro di introdurre nella normativa del presente Regolamento la seguente nuova disciplina :

"3) Le norme previste dal vigente art.19 del Regolamento del trattamento di quiescenza del personale del Banco continueranno a trovare applicazione soltanto nei confronti del personale comunque in servizio alla data dell'accordo: 6 novembre 1981.

Pertanto, a far tempo dal 7/11/1981, giorno successivo a quello dell'accordo

medesimo, le norme di cui al predetto art.19 assumono carattere di disposizione transitoria spiegante efficacia solo nei confronti del detto personale in servizio, anche se ancora non di ruolo.

Il personale, sia maschile che femminile, assunto a far tempo dal 7 novembre 1981, che cessi dal servizio per dimissioni volontarie o che venga dichiarato dimissionario d'ufficio, consegue il diritto alla pensione qualora abbia prestato almeno 30 anni di effettivo servizio o abbia fatto registrare 35 anni di contribuzione".

(cfr.circolare n.6807 dell'11/12/1981.

Art. 20

(testo approvato dal Consiglio d'Amministrazione nell'adunanza del 2/4/1968)

Ai fini della quiescenza e del relativo trattamento è computato anche il servizio prestato presso il Banco fuori ruolo, in qualità di avventizio o di straordinario, se ininterrottamente seguito da quello prestato come impiegato di ruolo; a tal fine, l'impiegato avventizio o straordinario è iscritto al Fondo Pensioni sin dalla data di assunzione.

A seguito della nomina in ruolo l'impiegato è tenuto a versare al Fondo un contributo per tutto il periodo di servizio che precede la nomina stessa, in ragione di una aliquota percentuale sugli emolumenti precisati nell'art.3, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Correlativamente il Banco verserà il proprio contributo per tutto il periodo anzidetto.

I contributi versati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale relativi agli impiegati ammessi in ruolo ed ai periodi di servizio considerati utili ai fini della pensione a carico del Banco sono accreditati agli impiegati ed al Banco stesso per le quote di rispettiva pertinenza.

Nota all'art.20 - Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9/4/1980 è stato stabilito

di estendere l'applicazione delle disposizioni del vigente Regolamento del trattamento di quiescenza concernenti il riconoscimento ai fini della quiescenza e del relativo trattamento di servizio di avventiziato o di straordinariato anche al servizio di ausiliariato che sia stato prestato al Banco, senza soluzione di continuità, in immediata precedenza a quello di avventiziato e di ruolo, mediante versamento da parte degli interessati dei

contributi ordinari contemplati dagli artt.20 e 30 del medesimo Regolamento, a seconda che trattasi, rispettivamente, di dipendenti nominati in ruolo prima o dopo l'11 settembre 1950.

Giusta quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/1978 in attuazione della deliberazione consiliare del 1°/8//1968 devono intendersi soppressi i riferimenti al "Fondo Pensioni" contenuti negli artt.20,26 e 30 del presente Regolamento, rientrando i versamenti previsti in tali articoli tra quelli indicati nel nuovo art.9 del Regolamento stesso nel testo approvato nella medesima seduta del 19/12/1978.

Art. 23

(testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 2/4/68).

Le disposizioni dell'art. 20 hanno fine esclusivamente economico, esse non costituiscono pertanto per il personale di ruolo titolo alcuno per parificazioni di trattamento e di stato giuridico con gli impiegati di ruolo.

Art. 25

(abrogato cfr. C.A. 19/12/1973)

Art.26

I periodi di anzianità convenzionale indicati alle lettere b) e c) dell'art.84 del Regolamento per il Personale del Banco e quelli relativi a servizi prestati presso il Banco o Aziende da esso gestite o presso altre Aziende di credito, già riconosciuti ai soli fini degli aumenti periodici di stipendio, possono essere riconosciuti, anche ai fini della quiescenza e del relativo trattamento, su domanda degli impiegati interessati, a condizione che sia da essi versato nel Fondo Pensioni, per ciascun anno riconosciuto utile a quiescenza, un contributo di riscatto in misura pari alla somma dei contributi ordinari a carico del Banco e del Personale previsti nei precedenti articoli, calcolato sugli emolumenti annui pensionabili goduti alla data di presentazione della domanda, o alla data di cessazione dal servizio quando la domanda non sia stata presentata prima.

Per ogni altra modalità non prevista in questo articolo, si osservano le disposizioni sul riscatto dei servizi agli effetti della pensione stabilite per gli impiegati dello Stato, in quanto applicabili al personale del Banco.

Nota all'art.26

Agli impiegati forniti di una o più lauree che danno titolo al riconoscimento di anzianità convenzionale ai sensi dell'art.84 del Regolamento per il Personale viene riconosciuto, a richiesta, un periodo di anzianità non superiore ad un triennio ai fini del trattamento di quiescenza, contro pagamento di un contributo di riscatto in misura eguale a quella del contributo al fondo pensioni previsto a carico del Personale, da calcolarsi sugli emolumenti annui pensionabili goduti alla data della domanda.

Il periodo di anzianità di cui al comma precedente spiega efficacia ai fini del raggiungimento del termine per il conseguimento del diritto a pensione (anni 20); non viene invece computato ai fini dell'anzianità di servizio occorrente per il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di servizio o per il collocamento a riposo a domanda previsti, rispettivamente.

dal 1° comma, e dal 2° comma del precedente articolo 2, nè ai fini del raggiungimento dell'anzianità di servizio di anni 15 che le impiegate coniugate o con prole a carico dimissionarie devono poter contare per conseguire, con l'aumento di servizio utile di cui all'art.19, 3° comma, il diritto a pensione.

Il riscatto può essere esercitato dal personale interessato in qualunque momento e fino alla data di cessazione dal servizio, e dai superstiti dell'impiegato deceduto aventi diritto a pensione entro il termine di novanta giorni dalla data di decesso dell'impiegato, fermo restando che in quest'ultimo caso il relativo contributo di riscatto viene determinato sugli emolumenti pensionabili già goduti dall'impiegato stesso alla data del decesso.

La richiesta di riconoscimento può essere avanzata una sola volta per l'intero triennio od anche parzialmente per mesi interi ed il relativo contributo di riscatto può essere suddiviso in ritenute mensili sullo stipendio per un periodo di tempo non superiore a quello riconosciuto. (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 1966 e 3/7//1966 - cfr. circolari n.1923 del 30/6/1966 e n.1937 del 3/8/1966).

L'art.84 di cui è cenno al primo cpv della presente nota corrisponde all'art.97 del Regolamento per il Personale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/7/1978 ed entrato in vigore l'1/8/1978.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/2/1981 è stato stabilito, tra l'altro, di estendere al 4° anno il riconoscimento ai fini pensionari dell'anzianità convenzionale per laurea (cfr circolare n.3555 del 3/3/1981).

Per il riferimento al Fondo Pensioni cfr. Nota all'art.20, 2° cpv.

Art. 27

Nei confronti degli attuali titolari di pensioni dirette, indirette o di reversibilità, calcolate sulla base di 40 anni di servizio, e nei confronti degli impiegati in servizio alla data del 1° luglio 1958 che siano collocati a riposo con servizio utile a quiescenza di anni 40, è mantenuta - ai fini della liquidazione della pensione - l'aliquota di ragguglio del 90% della base pensionabile.

Nota all'art.27

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 1°/8/1968 è stato stabilito tra l'altro :

"b) l'aliquota di ragguglio, ai fini della liquidazione della pensione, sarà rapportata all'80% della base pensionabile anche nei confronti degli impiegati già in servizio alla data del 1° luglio 1958 e che saranno collocati a riposo, con servizio utile a quiescenza di anni quaranta, posteriormente al 30 giugno 1968.

Art. 29

Il servizio prestato nel cessato ruolo del personale aggregato è computabile per intero agli effetti della quiescenza e del relativo trattamento.

- 2 -

Art. 30

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 si applicano al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento del trattamento di quiescenza, approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'11 settembre 1950 ed a quello assunto successivamente.

Nei confronti del personale già immesso in ruolo alla data indicata nel precedente comma, il periodo di avventiziato è riconosciuto agli effetti del trattamento di quiescenza sino al limite di anni 10, senza pagamento di alcun contributo di riscatto.

Può essere riconosciuto - su domanda degli impiegati interessati - agli effetti del trattamento di quiescenza, anche il servizio di avventiziato eccedente i 10 anni, a condizione che per ciascun anno riconosciuto sia versato nel Fondo Pensioni un contributo in ragione di un'aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sugli emolumenti annui pensionabili, goduti alla data di entrata in vigore del regolamento citato nel primo comma, pagabile in un periodo di tempo non superiore al numero degli anni riconosciuti.

Nota all'art.30 Per il riferimento al Fondo Pensioni cfr. Nota all'art.20, 2° cpv. -

Art. 31

Le disposizioni dell'art.7 sostituiscono quelle contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 124 e nell'articolo 125 del cessato regolamento per il personale approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n.3325.

Nei confronti degli impiegati confermati in ruolo all'11 settembre 1950, data di prima applicazione delle disposizioni suddette, è conservato il trattamento più favorevole previsto dalle disposizioni del 3° comma dell'art.124 e dell'ultimo comma dell'art.125 del citato regolamento per il personale, nel senso che in caso di morte dell'impiegato in attività di servizio, quando non vi siano congiunti aventi titolo a pensione o ad indennità di reversibilità ai sensi dell'art.7, spetta liquidazione di indennità, nella misura prevista dallo stesso articolo, a favore dei congiunti più prossimi, non oltre il 4° grado, che vivevano a carico dell'impiegato.

Aliquote di ragguglio, ai fini della liquidazione della pensione, da applicare alla base pensionabile (cfr. circolare n.1570 del 17/10/1953) :

20 anni di servizio	.44,-%
21 " "	.45,8%
22 " "	.47,6%
23 " "	.49,4%
24 " "	.51,2%
25 " "	.53,-%
26 " "	.54,8%
27 " "	.56,6%
28 " "	.58,4%
29 " "	.60,2%
30 " "	.62,-%
31 " "	.63,8%
32 " "	.65,6%
33 " "	.67,4%
34 " "	.69,2%
35 " "	.71,-%
36 " "	.72,8%
37 " "	.74,6%
38 " "	.76,4%
39 " "	.78,2%
40 " "	.80,-%

ALIQUOTE DI CONVERSIONE DI PARTE DELLA PENSIONE IN CAPITALE

DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 2.12.76 N.302

DECORRENZA 1° GENNAIO 1977

Età del pensionato	Decurtazione della pensione per 100 lire di capitale anticipato:	
	per collocamenti a riposo non dipendenti da invalidità o da motivi di salute	per collocamenti a riposo dipendenti da invalidità o da motivi di salute
35	9,2356	12,7300
36	9,2771	12,7672
37	9,3215	12,8084
38	9,3692	12,9141
39	9,4206	12,9850
40	9,4760	13,0613
41	9,5351	13,0862
42	9,5986	13,1211
43	9,6674	13,1647
44	9,7413	13,2234
45	9,8205	13,2942
46	9,9054	13,3689
47	9,9967	13,4515
48	10,0949	13,5599
49	10,2006	13,6707
50	10,3133	13,7927
51	10,4341	13,9339
52	10,5627	14,0785
53	10,7002	14,2328
54	10,8469	14,3940
55	11,0040	14,5600
56	11,1713	14,7245
57	11,3512	14,8953
58	11,5423	15,0763
59	11,7471	15,2032
60	11,9682	15,3662
61	12,2076	15,5266
62	12,4633	15,6845
63	12,7392	15,8378
64	13,0410	15,9873
65	13,3697	16,1534
66	13,7257	16,3434
67	14,1134	16,5759
68	14,5362	16,8373
69	14,9977	17,1424
70	15,4953	17,5226